

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.19 del 14 gennaio 2005

Riunione del 13 gennaio 2005

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Costanza Acciai

Avv. Massimo Rosi

CAF/22 – Appello dell’atleta Mascia Tognarelli avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti del 18 novembre 2004 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Pallavolo Nottolini.

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; udito il difensore del sodalizio appellato

PREMESSO CHE

- la Commissione Tesseramento Serie A con decisione del 18.11.2004, visti gli artt. 21, commi 3,7,8 e 80 commi 1,3 R.G., ha dichiarato improcedibile il ricorso con il quale l’atleta Mascia Tognarelli in data 16.9.2004 aveva chiesto lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Pallavolo Nottolini
- l’odierna appellante aveva infatti inviato al sodalizio, in data 11.08.04, una lettera raccomandata A.R. titolata in oggetto "Richiesta chiarimenti", con la quale - elencata una serie di fatti ed accadimenti - così concludeva: "*Pertanto richiedo il rilascio del nulla osta per il trasferimento a tempo indeterminato a titolo gratuito a favore di una società sportiva che mi riservo di indicare*", aggiungendo inoltre che "...*nessuna risposta ricevendo al mio domicilio entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte vostra della presente, mi riservo il diritto di ricorrere in giudizio presso i competenti organi federali*"
- detta raccomandata era stata riscontrata dalla Pallavolo Nottolini con lettera in data 18.08.04 ove si ricordava che nel mese di giugno era stato trovato un accordo di collaborazione per la stagione 2004/05 con pattuizione del relativo compenso, convocando quindi la Tognarelli per l’inizio dell’attività agonistica
- in data 24 agosto 2004 la ricorrente, a mezzo del proprio Procuratore, aveva poi inviato alla società Pallavolo Nottolini altra lettera titolata all’oggetto "scioglimento del vincolo sportivo; costituzione in mora", ricevuta dal sodalizio il 27.8.04 e mai riscontrata
- da ultimo, in data 16 settembre 2004, l’atleta aveva proposto ricorso alla CTA, versando la relativa tassa
- la decisione impugnata risulta fondata sul convincimento, espresso dal primo giudice nella parte motiva, che la lettera inviata dalla Tognarelli in data 11.08.04 contenesse tutti gli elementi qualificanti della costituzione in mora prevista dall’art. 77, commi 1, 2 e 4 R.G., con la conseguenza che il pedissequo ricorso alla CTA avrebbe dovuto proporsi entro i termini di cui all’art. 80, comma 1, R.G. (gg. trenta dall’invio della costituzione in mora) e cioè entro il 10 settembre 2004
- viceversa, il ricorso della Tognarelli risultava pacificamente inoltrato in data 16 settembre 2004 (data del timbro postale) con quanto ne era conseguito in ordine alla declaratoria di improcedibilità dello stesso

- avverso tale decisione l'atleta ha proposto ricorso in appello sulla scorta degli argomenti di fatto e di diritto ivi partitamente descritti, muovendo dal presupposto che in ogni caso - avuto riguardo al contenuto complessivo dell'atto - alla menzionata lettera in data 11.08.04 non sarebbe stato lecito attribuire funzione e natura di atto di messa in mora nel senso anzidetto, come invece affermato dal giudice di prime cure
- valutato il tenore testuale inequivoco del documento in esame e in ossequio al generalissimo principio per il quale *in claris non fit interpretatio* - che vieta al giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all'esito del procedimento interpretativo, ritenga che dai termini adottati emerga con chiarezza e univocità la volontà sostanziale ad essi sottesa - reputa invece la CAF di fare proprio l'avviso espresso sul punto dalla Commissione Tesseramento, con motivazione compendiosa ed esaustiva che va esente da censure sul piano logico giuridico
- la conseguente conferma della improcedibilità del ricorso in primo grado travolge ogni altra questione di forma e di sostanza succedanea al mancato superamento della pregiudiziale

P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello.

Dispone incamerarsi della tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.1.05